ORIGINALE

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

UNIONE DI COMUNI

"MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO"

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DEL PIANO DELLE PARTECIPATE ANNO 2025, AI SENSI ART. 20 D.LGS. 175/2016 COSI' COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno **duemilaventicinque,** addì **ventitre,** del mese di **dicembre** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERETTI Roberto - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. ARESE Pier Giorgio - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. GIUDICI Daniela - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
4. SCARAMOZZINO Francesco - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
5. SCIACCA Giada - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
6. MEINARDI Barbara - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
7. GALLINO Gianfranco - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
8. CAGGIANO Antonella - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
9. BARBIERO Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. OBERTO Claudio - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
11. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
12. MATTANA RENON Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
13. BRUNZIN PONTE MASSIMILIANO - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo CARAFA.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLINO Gianfranco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto..

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

a. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

b. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.)*;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

h. non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e che l'Amministrazione, con deliberazione CC n. 51 del 19.09.2017 ha approvato la revisione straordinaria e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016; provvedimento del quale il presente atto ricognitorio costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P

TENUTO CONTO CHE il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Villanova d'Asti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'Avviso del 23.11.18, pubblicato sul Portale del Tesoro, che stabilisce che la rilevazione dovrà avvenire in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del Tusp, e secondo gli schemi-tipo contenuti nelle "*Linee-guida*" pubblicate nella *home* dei Servizi *online* del Portale Tesoro da parte della Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche e che l'adempimento è svolto anche in ottemperanza all'art. 17 del Dl. n. 90/2014;

VISTO lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti concernente i dati da richiedere alle società partecipate, archiviato agli atti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dal quale si evince che non risultano partecipazioni da razionalizzare;

VISTO il parere dell'Organo di revisione n. 22/2025 del 15.12.2025;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico 2 in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla Regolarità contabile;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni da razionalizzare o alienare (allegato A).
2. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **DI PROCEDERE** alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
5. **DI DARE ATTO** la deliberazione della Giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'O.d.G. da parte del Sindaco che non sussistono partecipazioni da alienare e che la situazione finanziaria di Acquedotto della Piana S.p.a. è in netto miglioramento;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GALLINO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Vincenzo CARAFA